

## Osservazioni congiunte allo schema di decreto legislativo CAE

Confindustria, Abi, Ania, Confcommercio

E

Cgil, Cisl, Uil

Le parti sociali danno atto al Governo di aver valorizzato le scelte compiute dall'Avviso Comune del 12 aprile 2011 per il recepimento della Direttiva di rifusione della disciplina dei CAE (2009/38/CE).

Ritengono tuttavia importante sottolineare congiuntamente l'importanza che alcune delle proposte di recepimento formulate nell'avviso, che non risultano nella schema di decreto, vengano invece accolte, perché pienamente rispondenti alle finalità della direttiva e, nel contempo, coerenti con le prassi sindacali vigenti nel nostro Paese.

A tal fine si esprimono le seguenti osservazioni e si avanzano alcune proposte di modifica, la cui numerazione in articoli si riferisce al testo di schema di decreto legislativo presentato dal Governo:

- **Art. 2, comma 2:** lo schema presentato dal Governo modifica la formulazione, da sempre adottata dal D. Lgs. n. 74/2002, operando un generico riferimento alla "forza lavoro" che sostituisce il precedente riferimento ai "dipendenti". Si tratta di un'espressione che non trova un preciso supporto tecnico e, pertanto, si ritiene opportuno, per evitare problematiche interpretative, in coerenza con il testo originario del D. Lgs.:

sostituire le parole "le soglie minime prescritte per la dimensione di forza lavoro" con le seguenti "le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti"

- **Art. 5, comma 2:** lo schema presentato dal Governo prevede la soppressione del comma. Riteniamo, invece, utile preservare una disposizione che contiene precisazioni in ordine alle modalità di presentazione della richiesta finalizzata ad avviare la negoziazione per l'istituzione del CAE che risultano utili sia per le imprese che per i lavoratori. Si tratta, peraltro, di una norma che non ha mai posto problemi sotto il profilo applicativo. Si propone, pertanto, di:

fare salvo l'art. 5, comma 2 del vigente D. Lgs. n. 74/2002.

- **Art. 8, comma 4:** lo schema del Governo modifica il testo dell'A.C., prevedendo una più indiretta possibilità di "chiedere" assistenza anziché prevedere espressamente il diritto all'assistenza. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione contenuta nell'A.C. del 12 aprile 2011, che prevede che:

*"4. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione."*

- **Art. 9, comma 1:** la formulazione adottata dallo schema di decreto legislativo è diversa e molto più pervasiva sia rispetto all'attuale disciplina prevista dal D. Lgs. n. 74/2002, sia rispetto al testo della stessa direttiva europea. Infatti, un conto è prevedere che le parti debbano *"cooperare per raggiungere un accordo..."*, come scritto nello schema di decreto, altro è prevedere un obbligo a *"negoziare con spirito di cooperazione"*. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione dell'art. 9, comma 1, prevista sia dall'A.C. più coerente con il testo della direttiva 2009/38/CE (cfr. art. 6, par. 1):

*"1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1 e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall'1, comma 1"*.

- **Art. 9, comma 2, lett. c):** l'A.C. utilizza volutamente una formulazione parzialmente diversa, ancorché pienamente compatibile, da quella contenuta nella direttiva. Il riferimento a *"le competenze e le materie"* rappresenta, infatti, una precisa scelta negoziale tesa a affidare all'accordo la definizione del concetto di questione transnazionale di cui all'art. 1, commi 3 e 6. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione dell'art. 9, comma 2, prevista dall'A.C.:

*"c) le competenze e le materie della procedura d'informazione e di consultazione del Cae nonché le modalità in cui l'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo si coordinano con l'informazione e la consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 6;"*

- **Art. 10, comma 1:** riteniamo necessario conservare l'ultimo periodo dell'art. 10, comma 1 anche in ragione del rinvio alla contrattazione collettiva ivi previsto. Si propone pertanto di:

reinserire alla fine dell'art. 10, comma 1, dello schema di D. Lgs. le seguenti parole:

*"In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati."*

- **Art. 10, comma 2:** lo schema di decreto legislativo introduce un evidente irrigidimento rispetto alla formulazione precedente, fatta salva dall'A.C., ma anche rispetto al testo della direttiva (cfr. art. 8, par. 2 Dir. 2009/38/CE). La direttiva prevede, infatti, la possibilità di non comunicare al Cae quelle informazioni che risultino riservate sulla base di "criteri obiettivi". Diversa è invece la scelta dello schema di decreto legislativo che richiede la sussistenza di "elementi obiettivi": un "elemento" costituisce un vero e proprio "dato storico" laddove il "criterio" costituisce un "dato critico". In sostanza, si aggrava l'onere probatorio per l'impresa che ritenga necessario rifiutare la comunicazione delle informazioni. Peraltro, al fine di consentire la migliore applicazione della disposizione, si ritiene opportuno favorire l'utilizzo degli strumenti di conciliazione in linea con quanto già previsto dal vigente art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 74/2002. Si propone pertanto di:

Preservare l'attuale formulazione dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 74/2002 e conseguentemente sostituire l'art. 10, comma 2 dello schema di D. Lgs. con il seguente: "2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati".

Inoltre all'art. 18, comma 1, lett. c) aggiungere infine le seguenti parole "nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevole difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati".

- **Art. 11, comma 1 e 2:** per maggiore coerenza e per evitare eventuali problematiche interpretative si propone di utilizzare in entrambi i commi il termine cooperazione in linea con quanto previsto dall'A.C.
- **Art. 14, comma 1:** nell'A.C. si era volutamente scelto di utilizzare dopo le parole "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie" la congiunzione "e". Ciò in quanto la congiunzione "nonché" può sollevare dubbi sul fatto che la condizione delle "modifiche significative nella struttura dell'impresa" sia, di per sé, sufficiente ad attivare la procedura di "adeguamento" della struttura del Cae, laddove, nell'intendimento del nostro accordo ma, soprattutto, nel testo della direttiva, se si confronta quello in inglese, è chiaro che quella condizione **non è sufficiente ma deve, in ogni caso, essere accompagnata dalla verifica dell'assenza di procedure di adeguamento ovvero dalla verifica del contrasto delle relative disposizioni negli accordi Cae in vigore.** Come detto, la congiunzione "nonché", benché adottata dalla versione italiana della direttiva, non rappresenta una fedele traduzione del testo inglese, dove invece

questo rapporto di cumulatività tra le condizioni è espresso in maniera chiara. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione dell'art. 15, comma 1, prevista dall'A.C., sostituendo all'art. 14, comma 1 dello schema di D. Lgs. le parole "dimensioni comunitarie, nonché in assenza di disposizioni negli accordi in vigore", con le seguenti "dimensioni comunitarie e, in assenza di disposizioni negli accordi in vigore.....".

- **Art. 17:** sul punto del sistema sanzionatorio, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori si riservano di inviare distinte ed autonome osservazioni.

## Proposta di modifica dell'Art.17, comma 1 "Sanzioni"

Art.17, sostituire il comma 1 con il seguente : "Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'eventuale responsabilità civile, quando è accertata la violazione dell'articolo 10, comma 1, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati."

Tale formulazione si propone perché, dopo dieci anni di sperimentazione delle norme previste dal D.Lgs. 74/2002, appare evidente la gravosità eccessiva delle sanzioni a carico dei lavoratori. La sanzione amministrativa si somma alla responsabilità civile e alle sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati. Ne risulta un apparato sanzionatorio che :

- viola il principio di proporzionalità;
- introduce sanzioni amministrative di eguale entità per i lavoratori e per le aziende ed è quindi discriminatoria nei confronti dei lavoratori, che rappresentano la parte più debole;
- ha un effetto deterrente sulle finalità stesse della Direttiva, che sono quelle di rendere i lavoratori—soggetti attivi nei processi di informazione e consultazione.

Più in generale sull'articolo 17 rileviamo che le sanzioni amministrative a carico dell'impresa, in particolare al comma 2, sono rimaste invariate rispetto a quelle previste nel D. Lgs. 74/2002. Invitiamo quindi il Governo a reconsiderarne l'entità.

CGIL

CISL

UIL

Giulia Barbucci

Emanuela Di Filippo

Romeo Scarpari